

Bruxelles, 20 giugno 2018
(OR. en)

10335/18

Fascicoli interistituzionali:
2017/0251 (CNS)
2017/0249 (NLE)
2017/0248 (CNS)

FISC 266
ECOFIN 638

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	12882/17 FISC 213 ECOFIN 788 IA 151 - COM(2017) 569 final 12881/17 FISC 212 ECOFIN 787 IA 150 - COM(2017) 568 final 12880/17 FISC 211 ECOFIN 786 IA 149 - COM(2017) 567 final
Oggetto:	<ul style="list-style-type: none">– Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri– Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie– Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati= Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 4 ottobre 2017, conformemente alla comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA dal titolo "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (il "piano d'azione sull'IVA")¹, la Commissione ha presentato le tre proposte legislative seguenti:

¹ COM (2016) 148 final. Si veda inoltre:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm

- i) una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE (la "direttiva IVA") per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri²;
- ii) una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie³ e
- iii) una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati.⁴

2. Queste tre proposte legislative, presentate in risposta alle conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere, contengono i seguenti miglioramenti da apportare a breve termine (ovvero "soluzioni rapide") al sistema attuale:

- i) la semplificazione e l'armonizzazione delle disposizioni relative al regime di call-off stock;
- ii) il numero di identificazione IVA dell'acquirente diventa una condizione sostanziale per l'esenzione della cessione intracomunitaria di beni;
- iii) la semplificazione delle operazioni a catena al fine di rafforzare la certezza del diritto; e
- iv) l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni relative alla prova del trasporto intracomunitario di beni ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IVA.

In particolare, la Commissione ha proposto che le semplificazioni di cui ai precedenti punti i), iii) e iv) si applichino solo laddove siano coinvolti soggetti passivi certificati (una nuova nozione definita nella proposta della Commissione).

² Doc. 12882/17.

³ Doc. 12881/17.

⁴ Doc. 12880/17 (successivamente modificato da una proposta legislativa figurante nel doc. 14893/17, tramite l'introduzione delle disposizioni relative ai "soggetti passivi certificati" in tale nuova proposta di modifica del regolamento n. 904/2010).

3. Al punto 7 delle sue conclusioni dell'8 novembre 2016, il Consiglio ha osservato che "eventuali iniziative legislative in tali ambiti andrebbero esaminate nel quadro dei lavori sul sistema dell'IVA definitivo e, se del caso, introdotte nella prima tappa legislativa; esse non dovrebbero inoltre impedire alla Commissione di rispettare il calendario previsto per i lavori in questo settore".
4. Pertanto, in tali proposte legislative, oltre alle "soluzioni rapide" relative alle disposizioni vigenti, la Commissione ha ulteriormente sviluppato l'idea di introdurre gradualmente il sistema definitivo. In primo luogo sono stati proposti i cosiddetti "principi fondamentali" del sistema definitivo (cfr. l'articolo 402 della proposta legislativa di modifica della direttiva IVA), in base ai quali le cessioni transfrontaliere e le prestazioni di servizi sarebbero tassate nello Stato membro di destinazione e il cedente o il prestatore sarebbe di norma debitore dell'imposta.
5. L'articolo 402 della direttiva IVA, attualmente in vigore, stabilisce che l'attuale sistema dell'IVA temporaneo sarà sostituito da un regime definitivo fondato sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi. In sostanza, la nuova formulazione di tale articolo, proposta dalla Commissione, sostituirebbe il sistema dell'IVA temporaneo applicabile agli scambi tra Stati membri con un regime definitivo fondato sul principio dell'imposizione, nello Stato membro di destinazione, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi.
6. Si è in attesa dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Parlamento europeo su tali proposte legislative.

II. STATO DEI LAVORI

7. Nel corso dei negoziati sul fascicolo relativo alle "soluzioni rapide in materia di IVA", gli Stati membri hanno ritenuto che fosse opportuno e necessario discutere delle disposizioni di tali proposte della Commissione relative ai soggetti passivi certificati nel contesto delle proposte legislative sui dettagli tecnici del sistema dell'IVA definitivo, presentate dalla Commissione il 25 maggio 2018. In tale contesto, è stato pertanto opportuno e necessario, per conseguire rapidi progressi e risolvere importanti questioni nel settore dell'IVA, far progredire i lavori sul nucleo delle proposte della Commissione relative alle "soluzioni rapide" in materia di IVA, pur rilevando la necessità di esaminare ulteriormente le parti restanti delle proposte relative ai soggetti passivi certificati, nel contesto delle proposte legislative sui dettagli del sistema dell'IVA definitivo.

8. Inoltre, in seguito alle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti del 14 giugno 2018⁵ e del 20 giugno 2018⁶, la presidenza ha rilevato che tutte le delegazioni, come pure la Commissione, erano in grado di accettare, in uno spirito di compromesso, che l'articolo 402 della direttiva IVA fosse soppresso dal testo di compromesso ed esaminato nel contesto delle proposte legislative sui dettagli del sistema dell'IVA definitivo. La presidenza ha osservato che la maggior parte degli Stati membri poteva quindi appoggiare le quattro "soluzioni rapide" con detta modifica.
9. Tuttavia, è inoltre emerso che tutte le delegazioni, compresa la Commissione, potevano accettare il testo di compromesso della presidenza, tranne le disposizioni relative al meccanismo di ripartizione dei costi (articolo 137 bis e considerando 7 bis della direttiva IVA di modifica), l'unica questione fondamentale rimasta in sospeso, come illustrato nella parte III della presente nota, che non ha potuto essere accettata da alcuni Stati membri e non ha ottenuto il sostegno della Commissione.
10. Con queste premesse e alla luce dei contatti bilaterali avuti con le delegazioni dopo le riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti del 14 giugno 2018 e del 20 giugno 2018, la presidenza compie un nuovo tentativo per raggiungere un orientamento generale in sede di Consiglio su questo fascicolo. L'ultimo testo di compromesso sul pacchetto legislativo relativo alle "soluzioni rapide in materia di IVA" figura nell'allegato della presente nota. In sostanza, l'articolo 137 bis e il considerando 7 bis sono stati lasciati tra parentesi quadre, alla luce delle discussioni in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti.

III. QUESTIONE FONDAMENTALE - ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA

Meccanismo di ripartizione dei costi - Esenzione dall'IVA per le associazioni autonome di persone stabilite in uno Stato membro (*articolo 137 bis della direttiva IVA; considerando 7 bis della direttiva di modifica*)

11. La questione fondamentale che ancora rimane in sospeso è volta a stabilire se la "quinta soluzione rapida" (meccanismo di ripartizione dei costi) debba essere inclusa nel testo.

⁵ Doc. 9822/18 FISC 253 ECOFIN 580 LIMITE.

⁶ Doc. 10204/18 FISC 263 ECOFIN 628 LIMITE.

12. Alcune delegazioni hanno chiesto a più riprese di integrare il testo di compromesso della presidenza con un'ulteriore modifica della direttiva IVA e di inserire l'articolo 137 bis, nel quadro di un compromesso globale su questo fascicolo.
13. Il nuovo articolo 137 bis della direttiva IVA conterrebbe essenzialmente una norma, accompagnata da adeguate garanzie contro le distorsioni della concorrenza, che offrirebbe agli Stati membri la facoltà di prevedere che le associazioni autonome di persone che mettono in comune i loro servizi e ripartiscono i costi tra i loro membri beneficino dell'esenzione dall'IVA.
14. Alcune delegazioni hanno indicato che tale norma facoltativa sarebbe accettabile solo se accompagnata da un'adeguata "clausola di territorialità" (articolo 137 bis, paragrafo 2) che limiti l'ambito di applicazione di tale meccanismo facoltativo di ripartizione dei costi alle associazioni autonome di persone e ai loro membri stabiliti nel territorio dello Stato membro che si avvale di tale facoltà.
15. Tali delegazioni ritengono che detta limitazione sia motivata dalla necessità di assicurare la corretta e semplice applicazione delle norme sulla ripartizione dei costi da parte dei soggetti passivi interessati e delle amministrazioni fiscali nonché di garantire l'efficacia dei controlli fiscali contro i rischi di evasione, elusione o abuso fiscali. Al tempo stesso, tale limitazione tutelerebbe i diritti di imposizione degli Stati membri che scelgono di non esercitare tale facoltà.
16. Tuttavia, nelle riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti del 14 e del 20 giugno 2018, alcune delegazioni non potevano accettare l'inserimento dell'articolo 137 bis nella direttiva IVA e hanno indicato, nel contempo, che tale disposizione non era oggetto di una valutazione d'impatto della Commissione, in quanto né l'articolo 137 bis né il considerando 7 bis facevano parte della proposta legislativa iniziale.
17. Inoltre, nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 20 giugno 2018, la Commissione ha indicato di opporsi all'inserimento dell'articolo 137 bis nel testo di compromesso della presidenza.

IV. VIA DA SEGUIRE

18. Considerato quanto precede, la presidenza si augura che la questione fondamentale di cui alla parte III della presente nota possa essere risolta dal Consiglio, in uno spirito di compromesso.
19. Si invita il Consiglio a:
- risolvere la questione fondamentale di cui alla parte III della presente nota;
 - raggiungere un accordo su un orientamento generale relativo a tali proposte legislative, sulla base del testo di compromesso figurante nell'allegato della presente nota, in vista dell'adozione dei progetti di atti legislativi, previa ricezione del parere del Parlamento europeo e messa a punto giuridico-linguistica.
-

PROGETTO DI

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto [e l'introduzione del sistema definitivo] di imposizione degli scambi tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo⁷,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

⁷ GU C del , pag. .

⁸ GU C del , pag. .

- (1) Nel 1967, quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) con le direttive del Consiglio 67/227/CEE⁹ e 67/228/CEE¹⁰, era stato assunto l'impegno a istituire un sistema dell'IVA definitivo che funzionasse all'interno della Comunità europea con le stesse modalità che avrebbe avuto all'interno di un singolo Stato membro. Poiché non sussistevano le condizioni politiche e tecniche per un tale sistema, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse alla fine del 1992 è stato introdotto un regime dell'IVA transitorio. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹¹, attualmente in vigore, prevede che tali disposizioni transitorie siano sostituite da un regime definitivo.
- (2) Conformemente al suo piano d'azione sull'IVA¹², la Commissione ha presentato una proposta che definisce gli elementi per un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) fra gli Stati membri; tale proposta sarebbe fondata sul principio dell'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione.
- (3) [...]

⁹ Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

¹⁰ Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

¹¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016) 148 final del 7.4.2016).

- (4) Nelle conclusioni dell'8 novembre 2016¹³ il Consiglio ha invitato la Commissione ad apportare taluni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere, con riguardo al ruolo del numero di identificazione IVA nell'ambito dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del trasporto ai fini dell'esenzione delle operazioni intracomunitarie.
- (5) Tenuto conto di tale richiesta e del fatto che occorreranno diversi anni prima che sia attuato il sistema dell'IVA definitivo per gli scambi intraunionali, tali misure specifiche, volte ad armonizzare e semplificare talune disposizioni per le imprese, sono appropriate.
- (6) Il call-off stock si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l'identità dell'acquirente al quale tali beni saranno forniti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Attualmente questa situazione dà luogo a una cessione presunta (nello Stato membro di partenza dei beni) e a un acquisto intracomunitario presunto (nello Stato membro di arrivo dei beni), seguiti da una cessione "interna" nello Stato membro di arrivo, per la quale il cedente deve essere identificato ai fini dell'IVA in tale Stato membro. Per evitare che ciò accada tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, dovrebbero essere considerate, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.
- (7) Le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. Il movimento intracomunitario dei beni dovrebbe essere imputato ad una sola delle cessioni e solo detta cessione dovrebbe beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette a imposizione e possono necessitare dell'identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione. Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, è opportuno stabilire una norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato ad una sola cessione all'interno della catena di operazioni.

¹³ Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016).

[(7 bis) In considerazione della transizione proposta verso il regime dell'IVA definitivo e tenendo conto del fatto che l'applicazione delle norme sull'IVA di gruppo potrebbe non soddisfare in misura sufficiente le esigenze economiche di alcuni settori dell'economia, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere che le associazioni autonome di persone che ripartiscono i costi tra i loro rispettivi membri possano beneficiare dell'esenzione dall'IVA. Ciò garantirebbe la neutralità dell'imposta per le loro attività economiche pertinenti, indipendentemente dalle scelte commerciali o organizzative effettuate. È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di autorizzare tale meccanismo di ripartizione dei costi, a determinate condizioni e fatte salve le norme vigenti in materia di esenzioni dall'IVA per le associazioni autonome di persone. Tuttavia, è opportuno prevedere una clausola di salvaguardia per escludere l'applicazione di tale disposizione, dato il suo carattere facoltativo, qualora possa provocare distorsioni della concorrenza. Inoltre, sarebbe anche proporzionato e opportuno che tale facoltà fosse limitata all'esenzione delle prestazioni effettuate nell'ambito del meccanismo di ripartizione dei costi da associazioni autonome di persone e dai loro membri stabiliti nel territorio dello Stato membro che si avvale di tale facoltà. Detta limitazione è motivata dalla necessità di assicurare la corretta e semplice applicazione di tali norme da parte dei soggetti passivi interessati e delle amministrazioni fiscali nonché di garantire l'efficacia dei controlli fiscali contro i rischi di evasione, elusione o abuso fiscali. È inoltre importante osservare che tale limitazione tutelerebbe i diritti di imposizione degli Stati membri che scelgono di non esercitare tale facoltà. Poiché, nelle circostanze attuali, tali obiettivi non possono essere conseguiti con altri mezzi di pari efficacia, tali norme IVA sul meccanismo di ripartizione dei costi, compresa la suddetta limitazione, sono idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e non vanno oltre quanto necessario per conseguirli.]

- (8) Per quanto riguarda il numero di identificazione IVA in relazione all'esenzione per le cessioni di beni nell'ambito di scambi intracomunitari, si propone che l'inserimento del numero di identificazione IVA dell'acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni, dovrebbe diventare, oltre alla condizione di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione, una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione anziché un requisito formale. L'inserimento nell'elenco VIES è inoltre essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta contro la frode nell'Unione. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento nell'elenco VIES, l'esenzione non si applichi, salvo quando il cedente agisce in buona fede, vale a dire quando può debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all'elenco riepilogativo, il che potrebbe anche comprendere, in quel momento, la comunicazione da parte del cedente delle informazioni corrette previste all'articolo 264.
- (9) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento del funzionamento del regime dell'IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B), non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (10) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁴, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) È inserito il seguente articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

1. Non è assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.

¹⁴ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;
 - b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
 - c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
 - d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262, paragrafo 2, l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.
3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al paragrafo 4, si applicano le seguenti norme:

- a) una cessione di beni in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
 - b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.
4. Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, di cui al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 6, e non si è verificata alcuna delle circostanze di cui al paragrafo 7, si considera che il trasferimento ai sensi dell'articolo 17 abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.
5. Si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo Stato membro a partire dal quale sono stati trasportati o spediti, entro il termine di cui al paragrafo 4, e
 - b) il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni ne indica la rispedizione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.

6. Se entro il periodo di cui al paragrafo 4 il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), è sostituito da un altro soggetto passivo, si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 al momento della sostituzione, a condizione che:
- a) siano soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili di cui al paragrafo 2; e
 - b) il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.
7. Se entro il termine di cui al paragrafo 4 una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessa di essere soddisfatta, si considera che il trasferimento di beni in conformità dell'articolo 17 abbia luogo nel momento in cui tale condizione non è più soddisfatta.

Se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), o al paragrafo 6, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione.

Se i beni sono trasportati o spediti in un paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima che abbia inizio il trasporto o la spedizione dei beni verso un altro paese.

In caso di distruzione, perdita o furto dei beni, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte il giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti e, se non è possibile stabilire tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.".

2) È inserito il seguente articolo 36 bis:

"Articolo 36 bis

1. Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo fornitore all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio.
2. In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al fornitore il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.
3. Ai fini del presente articolo, per "operatore intermedio" s'intende un fornitore nella catena diverso dal primo fornitore, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle situazioni di cui all'articolo 14 bis."

[3) È inserito il seguente articolo 137 bis:]

] "Articolo 137 bis

1. Ciascuno Stato membro può esentare le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente ai servizi resi da associazioni autonome di persone stabilite nel territorio dello Stato membro che accorda l'esenzione ai loro membri stabiliti nel territorio dello stesso Stato membro.".]

4) All'articolo 138, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA;

1 bis. L'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti."

5) All'articolo 243 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Il soggetto passivo che trasferisce beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione di tale articolo.

Il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro di tali beni."

6) L'articolo 262 è sostituito dal seguente:

"Articolo 262

1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:

- a) gli acquirenti identificati ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c);
- b) le persone identificate ai fini dell'IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 42;
- c) i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell'imposta conformemente all'articolo 196.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto passivo trasmette le informazioni relative al numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono destinati i beni che sono spediti o trasportati in regime di call-off stock in conformità delle condizioni di cui all'articolo 17 bis, nonché le informazioni relative a eventuali modifiche delle informazioni trasmesse."

7) [...]

8) [...]

9) Gli articoli 403 e 404 sono soppressi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle
operazioni intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto¹⁵, in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel suo piano d'azione sull'IVA¹⁶, la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta relativa ad un sistema definitivo in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri. Il Consiglio, nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2016¹⁷, ha invitato la Commissione a presentare, nel frattempo, alcuni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere, anche in materia di esenzioni a favore delle operazioni intracomunitarie.
- (2) La direttiva 2006/112/CE stabilisce una serie di condizioni per esentare dall'IVA le cessioni di beni nell'ambito di determinate operazioni intracomunitarie. Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni devono essere trasportati o spediti da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

¹⁵ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

¹⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte" (COM(2016) 148 final del 7.4.2016).

¹⁷ Conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere (n. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 del 9 novembre 2016).

- (3) Tuttavia, le divergenze di approccio tra gli Stati membri nell'applicazione di tali esenzioni per le operazioni transfrontaliere hanno creato difficoltà e incertezza giuridica per le imprese. Ciò risulta in contrasto con l'obiettivo di migliorare gli scambi all'interno dell'Unione e con l'abolizione delle frontiere fiscali. È dunque importante specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi.
- (4) Poiché le frodi transfrontaliere in materia di IVA sono essenzialmente associate alle esenzioni per le cessioni intracomunitarie, è necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati trasportati o spediti dal territorio dello Stato membro di cessione.
- (5) Al fine di fornire soluzioni pratiche per le imprese e garanzie per le amministrazioni fiscali, sono introdotte nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 due presunzioni refutabili.¹⁸
- (6) Le disposizioni di semplificazione del regime di call-off stock dovrebbero essere accompagnate da adeguati obblighi in materia di comunicazione, al fine di garantirne la corretta applicazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Articolo 1

Nel capo VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è inserita la seguente SEZIONE 2 bis:

"SEZIONE 2 bis

Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie

(Articoli da 138 a 142 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 45 bis

1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati fuori del territorio di uno Stato membro ma nella Comunità, in presenza di una delle seguenti circostanze:
 - a) il venditore certifica che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente, o di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano il trasporto o la spedizione, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente;

- b) il venditore è in possesso di:
- i) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e che menziona lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale documento indica la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni e, in caso di cessione di mezzi di trasporto, il suo numero di identificazione, nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
 - ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano il trasporto o la spedizione, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente.

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova del trasporto o della spedizione:

- a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere;
- b) altri documenti:
 - i. una polizza assicurativa relativa al trasporto o alla spedizione dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto o della spedizione dei beni;
 - ii. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
 - iii. una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

CAPO X

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI E DI ALCUNE PERSONE NON SOGGETTI PASSIVI

(TITOLO XI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

SEZIONE 1 bis

Obblighi generali

(Articoli 242 e 243)

Articolo 54 bis

1. Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE tenuto da ogni soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock contiene le seguenti informazioni:
 - a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;

- b) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
 - c) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA del depositario, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo e la data di arrivo dei beni al deposito;
 - d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
 - e) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla lettera b), alle condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE;
 - f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il numero di identificazione IVA dell'acquirente;
 - h) la base imponibile, la descrizione, la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni e il relativo motivo in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 7;
 - i) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti i beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE.
2. Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE tenuto da ogni soggetto passivo destinatario della cessione dei beni in regime di call-off stock contiene le seguenti informazioni:
- a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;

- b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
- c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
- d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;
- e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine della persona di cui alla lettera a);
- f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa;

Nel caso in cui i beni siano trasportati o spediti in regime di call-off stock a un depositario diverso dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), e) ed f).".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai
fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁰,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

¹⁹ GU C del , pag. .

²⁰ GU C del , pag. .

- (1) Al fine di garantire un adeguato monitoraggio della semplificazione introdotta nella direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime di call-off stock, è necessario che le pertinenti autorità competenti degli Stati membri abbiano un accesso automatizzato ai dati raccolti presso il soggetto passivo relativamente a tali operazioni.
- (2) Poiché le disposizioni contenute nel presente regolamento derivano da modifiche introdotte dalla direttiva [...] /UE del Consiglio²¹, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1) All'articolo 21, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b) e i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);";

²¹ Direttiva [...] /UE del Consiglio, del [...], che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (GU L [...]).

b) alla lettera e), il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

"e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro e, per ognuna delle persone che hanno trasmesso le informazioni in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA e le informazioni che hanno trasmesso in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
